

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

(Approvazione con delibera del CdA in data 10/12/2015 e del Collegio dei Revisori in data 14/12/2015)

Articolo 1

(Bilancio di previsione)

1. Il Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera i) dello Statuto dell'Ente, redige il bilancio annuale di previsione di norma entro il 15 dicembre, ovvero nei termini indicati dall'art. 12 del medesimo Statuto. Lo trasmette al Collegio dei Revisori dei Conti entro i 15 giorni successivi per la relazione e sottoposto ad approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.
2. L'Assemblea dei Soci approva entro il 31 marzo successivo il bilancio annuale di previsione, in pareggio finanziario di entrate e spese, redatto in termini di sola competenza. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, fatti salvi eventuali vincoli di destinazione delle risorse.
3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non sono più ammessi accertamenti di entrata e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese connesse; tutte le spese sono parimenti iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle entrate correlate. Sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio, salvo il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 14.
5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità e attendibilità, tenuto anche conto dell'andamento della gestione del triennio precedente.
6. Il bilancio annuale di previsione ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa.

Articolo 2

(struttura del bilancio)

1. Il bilancio annuale di previsione è composto di due parti, relative l'una alle entrate e l'altra alle spese. Le entrate e le spese sono ripartite in titoli e capitoli.

2. I titoli dell'entrata sono:

Titolo 1: Entrate correnti

Capitolo 2: Contributo del Ministero dei Beni Culturali

Capitolo 4: Contributo del Comune di Bolzano

Capitolo 6: Contributo della Provincia Autonoma di Bolzano

Capitolo 8: Contributi altri Enti Pubblici

Capitolo 10: Contributi ed elargizioni di privati

Capitolo 12: Proventi attività teatrale

Capitolo 14: Rimborsi e recuperi

Capitolo 16: Interessi attivi ed altre entrate correnti

Titolo 2: Entrate in conto capitale

Titolo 3: Entrate per assunzione di mutui e prestiti

Titolo 4: Entrate per partite di giro

Capitolo 50: Ritenute fiscali e previdenziali

Capitolo 52: Fondo di Economato

Capitolo 54: Fondo indennità di liquidazione

Capitolo 56: Fondo di dotazione

Capitolo 58: Registrazione Slit Payment

3. I titoli della spesa sono:

Titolo 1: Spese correnti

a) Spese per l'amministrazione

Capitolo 2: Spese per gli organi dell'Ente

Capitolo 4: Spese per il personale amministrativo

4.1 Stipendi

4.2 Viaggi e trasferte

4.3 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente

4.4 TFR

Capitolo 6: Spese per collaboratori esterni

Capitolo 8: Spese per uffici e magazzino

8.1 Affitto e spese per uffici

8.2 Affitto e spese per magazzino

8.3 Varie

Capitolo 10: Spese per imposte e tasse

Capitolo 12: Spese di rappresentanza

Capitolo 14: Spese per interessi passivi

Capitolo 16: Fondo di riserva

Capitolo 18: Spese legali

b) Spese per l'attività teatrale

Capitolo 20: Paghe attori, tecnici e collaboratori

20.1 Compensi

20.2 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente

Capitolo 22: Spese per allestimento spettacoli

Capitolo 24: Spese per viaggi e trasporti

Capitolo 26: Spese per promozione e marketing

Capitolo 28: Spese connesse con l'attività recitativa

Capitolo 30: Spese per ospitalità spettacoli

30.1 Spettanze compagnie ospiti

30.2 Affitti e altre spese

Titolo 2: Spese in conto capitale

Capitolo 30: Spese per acquisto di attrezzature

Titolo 3: Spese per rimborsi e prestiti

Titolo 4: Spese per partite di giro

Capitolo 50: Ritenute fiscali e previdenziali

Capitolo 52: Fondo di Economato

Capitolo 54: Fondo indennità di liquidazione

Capitolo 56: Fondo di dotazione

Capitolo 58: Registrazione Slit Payment

4. Il capitolo costituisce l'unità elementare del bilancio e specifica l'oggetto dell'entrata e della spesa. Per particolari esigenze gestionali il capitolo può essere ulteriormente ripartito in sottocapitoli.

5. Ciascun capitolo dell'entrata e ciascun capitolo della spesa indicano l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

6. L'avanzo o il disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente sono iscritti in bilancio prima di tutte le entrate e di tutte le spese.

Regolamento di contabilità

7. Le entrate e le spese per partite di giro, ivi compreso il fondo economato, costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.
8. Spetta al Consiglio di amministrazione di accertare le entrate e di impegnare le spese (statuto dell'Ente art. 5 comma 3 lettere e) e f), con facoltà di delega, in tutto o in parte, al Presidente o al Direttore (statuto dell'Ente art. 5 comma 4).
9. Spetta al Presidente di riscuotere le entrate e di liquidare le spese (statuto dell'Ente art. 6 comma d), con facoltà di delega, in tutto o in parte, al Direttore o al personale dipendente.
10. Nel bilancio di previsione le spese per l'attività teatrale vanno tenute distinte dalle spese per il funzionamento amministrativo dell'Ente.

Articolo 3

(fondo di riserva)

1. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva (Capitolo 16: Fondo di riserva) sul quale non possono essere imputate spese. Esso è utilizzato nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie relative alla gestione corrente di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente risultino insufficienti. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza del Consiglio di amministrazione e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 4

(gestione provvisoria del bilancio)

1. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro il 31 marzo, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti definitivi di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti, per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, il pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutui, di canoni, imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e, in generale, per spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Articolo 5

(avanzo di amministrazione)

1. L'eventuale avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario può essere utilizzato:
- a) per la copertura di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 14;
 - b) per il finanziamento di spese di funzionamento non ripetitive;
 - c) per il finanziamento di spese per investimenti;
 - d) per altre spese correnti, in sede di assestamento delle previsioni del bilancio.

Articolo 6

(Disavanzo di amministrazione)

1. Approvato il rendiconto dell'anno precedente, l'Assemblea dei soci applica immediatamente al bilancio dell'esercizio in corso il disavanzo risultante dal rendiconto medesimo in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione, deliberando le conseguenti variazioni di bilancio.
2. Alla copertura del disavanzo si provvede con tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione delle quote provenienti dall'assunzione di prestiti, di quelle aventi specifica destinazione, e delle elargizioni condizionate al perseguimento di particolari finalità.

Articolo 7

(Salvaguardia degli equilibri di bilancio)

1. L'Ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
2. Almeno una volta all'anno, il Direttore relaziona il Consiglio di Amministrazione sullo stato di attuazione dei programmi qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione. Il Presidente informa l'Assemblea dei Soci che, sulla base delle risultanze della relazione del Direttore adotta, non oltre il 30 novembre, apposita deliberazione con la quale sono previste le misure necessarie per il ripiano degli eventuali debiti e per il ripristino del pareggio.
3. Ai fini indicati nel comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti, di quelle aventi specifica destinazione, o dei contributi straordinari dei soci, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

Articolo 8

(conto del bilancio)

1. Il conto del bilancio (conto consuntivo) dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle previsioni esposte nel bilancio annuale, deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro due mesi dalla fine dell'esercizio finanziario. Con le stesse modalità sono riaccertati i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello appena concluso.
2. Per ciascun capitolo dell'entrata e della spesa, il conto del bilancio indica, distintamente per residui e competenza:
 - a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
 - b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente provvede all'operazione di accertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni di credito e di debito dell'ente.
4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

Regolamento di contabilità

5. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, predispone una relazione illustrativa da allegare al conto consuntivo, nella quale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Articolo 9

(conto del patrimonio)

1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.
2. Il patrimonio dell'ente è costituito dal complesso di beni e di rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell'ente stesso, suscettibili di valutazione; attraverso la loro rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
3. I beni patrimoniali, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, sono valutati come segue:
 - a) i terreni e i fabbricati sono valutati al costo;
 - b) i mobili sono valutati al costo;
 - c) i crediti sono valutati al valore nominale;
 - d) le rimanenze, i ratei e i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile;
 - e) i debiti sono valutati al loro valore residuo.
4. L'ente conserva nel suo patrimonio in apposita voce i crediti di dubbia esigibilità, fino alla dichiarazione della loro inesigibilità.

Articolo 10

(Inventario)

1. L'ente provvede annualmente all'aggiornamento degli inventari dei beni, eccezione fatta per quelli non inventariabili in ragione della loro natura di beni mobili di facile consumo o di modico valore, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
2. Sono registrati nell'inventario i beni il cui valore d'acquisto sia superiore a Euro 600,00.

Articolo 11

(Revisione economico-finanziaria)

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le seguenti funzioni (cfr. Statuto art. 7):
 - a) attività di collaborazione con gli organi amministrativi dell'ente secondo le disposizioni dello statuto;
 - b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati, sulle variazioni di bilancio e sulla proposta di deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti e sono suggerite agli organi amministrativi dell'ente le misure atte ad assicurare l'attendibilità

Regolamento di contabilità

delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. Gli organi amministrativi sono tenuti ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità e degli inventari;

d) relazione sulla proposta del rendiconto della gestione entro il termine di venti giorni, decorrente dalla data della deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione;

e) referto all'Assemblea dei soci su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma 1, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e può partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei soci.

Articolo 12

(Ordini di incasso e di pagamento)

1. Le entrate dell'ente vanno versate direttamente al tesoriere e sono riscontrate mediante ordini di incasso (reversali) a firma del Presidente o, per sua delega, del Direttore e dell'incaricato della contabilità o, in assenza di questo, di un dipendente delegato.

2. I pagamenti dell'ente sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) a firma del Presidente o, per sua delega, del Direttore e dell'incaricato della contabilità o, in assenza di questo, di un dipendente delegato.

3. Per la gestione della cassa l'ente stipula apposita convenzione con un istituto di credito alle condizioni più vantaggiose.

Articolo 13

(Acquisti di beni e servizi)

1. Gli acquisti per importi superiori ai 20.000,00 (ventimila/00) Euro debbono formare oggetto di specifica deliberazione del Consiglio di amministrazione dalla quale risultino anche i capitoli di imputazione della spesa. Alla deliberazione di tali acquisti debbono essere allegati le offerte di almeno 3 (tre) ditte interpellate; tale obbligo non sussiste nel caso di beni o servizi prodotti esclusivamente da una ditta o se, per dimostrate necessità di carattere artistico e/o teatrale o per esigenze particolari, non possono essere interpellate altre ditte.

2. Il Consiglio di amministrazione può delegare il Direttore a disporre acquisti di importo non superiore a 10.000,00 (diecimila/00) Euro, al netto di I.V.A.

3. Per acquisti superiori ad Euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) si applica la normativa comunitaria.

Articolo 14

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio)

1. Il Consiglio di amministrazione riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive, nonché decreti ingiuntivi, transazioni giudiziarie, lodi arbitrali, e relative spese legali;
 - b) fatti e provvedimenti ai quali non abbiano concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell'ente;
 - c) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui all'art. 13, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente.
2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

Articolo 15

(Spese di rappresentanza)

1. Sono spese di rappresentanza quelle sostenute per mantenere o accrescere il prestigio dell'ente. Tali spese trovano il loro fondamento nella esigenza che l'ente ha, in rapporto ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno e devono essere finalizzate, nella vita di relazione dell'ente, all'intento di far conoscere e apprezzare l'attività svolta in favore della collettività.
2. La gestione del fondo spese di rappresentanza, nei limiti degli stanziamenti fissati nel bilancio di previsione, è affidata al Presidente, o per sua delega, in tutto o in parte, al Direttore.
3. Sono da considerarsi spese di rappresentanza ammissibili quelle concernenti:
 - a) acquisto di decorazioni, medaglie, libri, foto-riproduzioni, diplomi, fiori, oggetti simbolici per premi od atti di cortesia in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo;
 - b) ospitalità in occasione di ricevimenti e/o di pubbliche relazioni;
 - c) scambi di esperienza con altri enti nel settore dello spettacolo;
 - d) necrologi relativi ad amministratori o dipendenti deceduti in attività di servizio, o a persone che con la loro opera abbiano dato lustro e prestigio all'ente.

Articolo 16

(Spese in economia)

1. L'ente provvede, tramite un fondo di economato concesso in anticipazione dal Consiglio di amministrazione ad un dipendente dell'Ente, all'acquisto di beni e servizi di ordinaria amministrazione come libri, riviste, abbonamenti, materiali video e audio, cancelleria, valori bollati, spese telefoniche, spese per le attività di tournée delle compagnie, assicurazioni, facchinaggi consumi, piccole spese di rappresentanza, ordinaria manutenzione, etc.:
2. L'anticipazione del fondo, il cui importo è determinato di anno in anno nel bilancio di previsione, è disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro.



teatro stabile
di bolzano

Regolamento di contabilità

3. Quando il fondo sia prossimo ad esaurirsi, il responsabile presenta il rendiconto delle spese sostenute, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, le quali saranno rimborsate con mandati emessi a suo favore. Al termine dell'esercizio, il responsabile deve versare al tesoriere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta, imputando il versamento all'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le entrate per partite di giro.

Articolo 17

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia allo Statuto dell'Ente e alle leggi e normative vigenti in materia, sempreché compatibili.